

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 luglio 1999, n. 0217/Pres.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO
AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE**

Art. 1
(Generalità)

1. Il personale appartenente al Corpo forestale regionale (C.F.R.) ha titolo, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n.69, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, a chiedere in concessione un alloggio di servizio dall'Amministrazione regionale.

2. Il personale appartenente al C.F.R. assegnato alle Stazioni forestali ha comunque precedenza nell'assegnazione degli alloggi di servizio disponibili.

3. In caso di perdita del titolo alla concessione dell'alloggio, il concessionario dovrà liberare l'alloggio occupato entro il termine che gli verrà indicato dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio salvo l'eventuale diritto a richiedere la concessione di altro alloggio libero o che si rendesse libero presso altra Stazione forestale.

4. Per alloggio di servizio si intende ogni tipo di alloggio esistente presso le sedi delle Stazioni forestali o ad esse pertinente od assegnato in uso.

Art. 2
(Disponibilità di alloggi ed avvisi di concessione)

1. La Direzione regionale delle foreste procede periodicamente alla verifica degli alloggi di servizio liberi ed eventualmente predispone gli avvisi per la loro concessione, ai sensi della legge regionale n. 69/1975 e successive modificazioni, al personale appartenente al C.F.R.

2. Ogni quattro anni, la Direzione regionale delle foreste, d'intesa con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, procede alla verifica della sussistenza, in capo ai dipendenti assegnatari, dei parametri di assegnazione al fine di sanare situazioni non

rispondenti al presente regolamento che si fossero nel frattempo determinate.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 dovranno indicare il numero e le caratteristiche degli alloggi di servizio disponibili, le modalità di assegnazione dei medesimi ed ogni altra informazione utile.

4. Gli avvisi di cui al comma 1, approvati con decreto del Direttore regionale delle foreste, vengono resi noti, a cura della Direzione medesima, a tutti i dipendenti appartenenti al C.F.R., tramite circolare interna.

5. Gli avvisi dovranno contenere il punteggio da attribuire ai parametri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 5, comma 2.

Art. 3

(Domande di concessione)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di servizio il dipendente del C.F.R. presenta domanda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli avvisi di cui all'articolo 2, alla Direzione regionale delle foreste che provvederà al successivo inoltrare alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 4

(Domanda di alloggio di servizio disponibile presso la Stazione forestale di appartenenza)

1. Qualora le domande presentate dai dipendenti assegnati ad una Stazione forestale superino il numero degli alloggi disponibili presso la Stazione medesima, viene predisposta un'apposita graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) funzioni di responsabilità nella Stazione forestale;

b) distanza chilometrica intercorrente tra la Stazione forestale e la sede ove il dipendente ha la propria residenza abituale, nel senso che a maggiore distanza corrisponde un aumento del diritto;

c) numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, come risulta dal certificato di stato di famiglia avente data successiva a quella della circolare di cui all'articolo 2, comma 4;

d) reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare, così come risultante ai sensi della lettera c).

2. Il personale cui sia concesso un alloggio ai sensi del presente articolo perde il diritto alla concessione medesima per propria formale rinuncia o al verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 8.

3. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, esclusa la locazione, da parte del richiedente, di un alloggio adeguato alle necessità abitative del nucleo familiare e situato ad una distanza inferiore a dieci chilometri dalla sede della Stazione forestale di appartenenza, è condizione di rigetto della domanda o di diniego del rinnovo della concessione eventualmente in essere.

4. Nella domanda di concessione, il richiedente deve dichiarare, fra l'altro, di non avere il possesso nè la detenzione, a qualsiasi titolo, esclusa la locazione, di un altro alloggio adeguato alle necessità abitative del nucleo familiare e situato ad una distanza inferiore a dieci chilometri dalla Stazione forestale di appartenenza.

Art. 5

(Domanda di alloggio di servizio disponibile presso una Stazione forestale non di appartenenza)

1. Il dipendente del C.F.R. assegnato ad una Stazione forestale ove non siano disponibili alloggi di servizio può comunque presentare domanda di concessione di alloggio di servizio annesso a una Stazione forestale a sua scelta; la concessione di un alloggio potrà avvenire, in tal caso, solamente qualora, esaurite le assegnazioni al personale di cui all'articolo 4, risultino ancora alloggi disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene predisposta, per ogni Stazione forestale dotata di alloggi di servizio, una graduatoria dei richiedenti del C.F.R. assegnati anche ad altre stazioni forestali, che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) distanza chilometrica intercorrente tra la località ove ha sede l'alloggio di servizio richiesto e la sede della stazione cui il dipendente è assegnato, nel senso che a maggiore distanza corrisponde una diminuzione del diritto;

b) maggior risparmio chilometrico risultante dalla differenza delle distanze intercorrenti tra il luogo di abituale dimora e la sede di servizio e tra la sede di servizio e l'ubicazione dell'alloggio richiesto, nel senso che a maggior risparmio corrisponde un aumento del diritto;

c) numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, come risulta dal certificato di stato di famiglia avente data successiva a quella della circolare di cui all'articolo 2, comma 4;

d) reddito complessivo lordo del nucleo familiare, così come risultante ai sensi della lettera c).

3. Il personale cui sia concesso un alloggio ai sensi del presente articolo perde il diritto alla concessione medesima per propria formale rinuncia o al verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al successivo articolo 8.

4. Il personale cui sia concesso un alloggio ai sensi del presente articolo non ha titolo, alla scadenza, al rinnovo della concessione qualora dei dipendenti assegnati alla Stazione forestale presentino domanda di assegnazione di alloggio presso la stessa Stazione.

5. Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, esclusa la locazione, da parte del richiedente, di altro alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare ed ubicato nel comune ove ricade l'immobile sede della Stazione forestale cui il dipendente è assegnato, è condizione di rigetto della domanda o di diniego del rinnovo della concessione eventualmente in essere.

6. Nella domanda di concessione, il richiedente deve dichiarare, fra l'altro, di non avere il possesso nè la detenzione, a qualsiasi titolo, esclusa la locazione, di un altro alloggio adeguato alle necessità abitative del nucleo familiare e situato ad una distanza inferiore a dieci chilometri dalla Stazione forestale di appartenenza.

Art. 6

(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui agli articoli 4 e 5 vengono approvate, su istruttoria del Servizio del Corpo forestale regionale, dal Direttore regionale delle foreste, che ne dà comunicazione alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità fino all'emissione del successivo avviso di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Concessione ed occupazione degli alloggi)

1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio provvede, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a dare comunicazione dell'avvenuta concessione degli alloggi ai dipendenti interessati, i quali, entro il termine di quindici giorni, dovranno far

pervenire alla Direzione medesima la relativa formale accettazione.

2. L'alloggio dovrà essere occupato, a pena di decadenza, entro i termini indicati dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; la consegna dell'alloggio verrà formalizzata con apposito verbale.

Art. 8

(Decadenza dalla concessione)

1. La decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio avviene qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) sub-concessione o affidamento di fatto a terzi dell'alloggio;
- b) mancata utilizzazione come alloggio dell'immobile concesso;
- c) mancata occupazione, senza giustificato motivo, dell'alloggio entro i termini previsti o per almeno 60 giorni consecutivi in corso di concessione;
- d) dichiarazioni non veritiere nella domanda di cui all'articolo 3;
- e) mancato pagamento, nel termine previsto, del canone e/o delle spese di cui agli articoli 9 e 10;
- f) cessazione, per qualsiasi motivo, dall'impiego, compreso il decesso del concessionario.

2. La verifica di tali evenienze verrà effettuata dalla Direzione regionale delle foreste che ne darà notizia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio ai fini dell'adempimento di cui al comma 3.

3. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1, il dipendente deve rendere disponibile l'alloggio entro novanta giorni dalla richiesta in tal senso formulata dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 9

(Pagamento del canone)

1. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3. Il canone così determinato viene applicato dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 10

(Ordinaria manutenzione e altre spese)

1. Sono interamente a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e telefono e gli eventuali relativi oneri di contratto di attivazione, disattivazione e subentro.

Art. 11

(Durata della concessione e rinnovo)

1. I contratti di concessione avranno durata quadriennale e non potranno essere tacitamente rinnovati alla scadenza.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Il presente regolamento entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.